



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale
di Trento*

N. 4647/2015 R.G.N.R.

AL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
SEDE

Si trasmette il provvedimento di rigetto della domanda di estradizione emesso in data 26/2/2016 dal Giudice inglese inerente le posizioni di

AWAT WAHAB Hamasalih alias Awat Karkuky nato in Iraq il 28.02.1982

ZANA Abdul Rahman Rahim alias Zana Hammawandi nato in Iraq il 09.02.1983

HAMAD Bakr alias Rebwar nato in Iraq in data 02.01.1977

I predetti rimangono detenuti essendo stato proposto appello dalla Autorità Giudiziaria Requirante inglese

Trasmetto altresì nota della Autorità Giudiziaria norvegese di data 22/2/2016 attestante l'incertezza dei tempi di valutazione della domanda di estradizione inerente le posizioni di JALAL FATAH, Kamil nato in Iraq in data 01.07.1973
FARAJ AHMAD Najmuddin alias mullah Krekar nato in Iraq il 07.07.1956

Con conseguente richiesta di revoca della misura cautelare nei confronti dei predetti indagati

Per le seguenti ragioni:

la recente novella legislativa n. 47/2015 ha introdotto importanti novità in tema di misure cautelari privative della libertà personale, peraltro già autonomamente anticipate in via interpretativa dalla più attenta giurisprudenza di legittimità; in particolare ha oggi assunto una particolare importanza il tempo della commissione del reato rispetto al tempo dell'applicazione della misura cautelare, laddove è richiesta da parte del giudice una motivazione rafforzata in quei casi in cui le condotte illecite siano risalenti nel tempo, in guisa da consentire di ritenere cionondimeno sussistente il requisito essenziale della attualità della esigenza di cautela; nella situazione processuale data si verifica allora che il mantenimento delle misure cautelari nei confronti delle persone indicate non può trovare più giustificazione per il non accettabile allungarsi dei tempi di deliberazione delle richieste di estradizione le quali in questo momento determinano una assoluta incertezza sui tempi processuali; il dato risulta incompatibile con il nuovo volto della disciplina della custodia cautelare se si pensa che il nostro Ordinamento prevede la via maestra della richiesta di giudizio immediato per gli imputati in vinculis, con ciò esprimendo una esigenza (peraltro di rango costituzionale) non solo di speditezza ma anche di certezza del tempo del processo (ragionevole); l'ulteriore attesa implicherebbe un congelamento del procedimento privo appunto di ragionevolezza (perché non giustificato da esigenze di indagine o da approfondimenti istruttori) a totale discapito dei diritti costituzionali degli indagati.

Trento

29 FEB. 2016

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Giuseppe MAMATO

Il Sost. Procuratore della Repubblica
Dott. Davide Ognibene

Il Pubblico Ministero
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dott. Pasquale Profiti sost.